Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
- LECCE -

REGOLAMENTO EX ART. 52 DEL D. LGS 36 DEL 2023 E S.M.I. DEI CONTROLLI A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX DPR 445/00 PRESENTATE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO.

PREMESSO CHE

L'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli Operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti";

per questi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno;

ai sensi dell'art. 7, comma1, lettera a) dell'allegato I.2 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000 "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi";*

ai sensi dell'art. 91 del Codice, l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di gara attesta il possesso dei requisiti richiesti mediante compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE);

-come precisato dal Vademecum informativo ANAC per gli affidamenti diretti, "*il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000*" ed in linea con quanto stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, negli affidamenti per importi inferiori a € 40.000, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il presente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro.

ARTICOLO 1

DICHIARAZIONE OPERATORE

I requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti per le procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a € 40.000,00, in mancanza di un modello di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 predisposto ed adottato dalla Stazione appaltante, possono essere dichiarati dagli operatori interessati mediante l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice.

ARTICOLO 2
CONTROLLI REQUISITI IN FASE DI AFFIDAMENTO

L'affidamento di un lavoro, servizio e/o fornitura di cui trattasi di importo inferiore a € 40.000,00 dovrà essere sempre preceduto da:

- una corretta compilazione del DGUE in ogni sua parte con riferimento ai requisiti di carattere generale e speciale richiesti per singolo affidamento;
- regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC in corso di validità, in modalità telematica mediante accesso al sistema *'Durc online'* (ex art. 94 del Codice) o, per i professionisti, mediante il rilascio dei certificati da parte di INARCASSA, EPAP, Cassa geometri ecc…;
- iscrizione dell'Operatore nel registro delle imprese con riferimento all'attinenza dell'affidamento (art. 100 Codice), ovvero, iscrizione all'Ordine Professionale/Albo/Ruolo nel caso di libere professioni (art.100 del Codice).

E' fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante, in presenza di ragioni d'urgenza ovvero di malfunzionamento dei sistemi, di cui occorrerà dare motivazione o lasciare traccia nei documenti dell'affidamento o nel fascicolo d'ufficio, di rinviare in un secondo momento il controllo dei requisiti innanzi detti.

E' sempre disposto il controllo delle dichiarazioni sostitutive tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza,

nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e di dichiarazioni comunque rese in modo tale da non consentire alla un'adeguata e completa valutazione

ARTICOLO 3
MODALITA' DEI CONTROLLI A CAMPIONE

Il controllo a campione, per quanto non verificato, dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000), riguarderà - su base annuale - almeno il 10% degli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, effettuati dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno. Nel periodo restante dell'anno in corso (ottobre - dicembre), se non già raggiunta la percentuale prestabilita, verranno effettuati i controlli ai fini del raggiungimento della predetta percentuale (10%).

Ai sensi dell'art. 52 co.1 ultimo periodo del Codice, la modalità di controllo stabilita nel presente articolo, rimane predeterminata, fino ad eventuale variazione, come specificato all'art. 6 del presente atto.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato con l'ausilio del repertorio delle Determine registrate sul sistema informatico GIADA.

Le operazioni di selezione e gli esiti dei controlli effettuati verranno appositamente annotate.

I controlli a campione dovranno essere effettuati, ove possibile, mediante la consultazione dei **FVOE** o delle **banche dati in uso**, ovvero mediante **richiesta alle amministrazioni titolari** del dato ed in ultima analisi, solo ove previsto, mediante **richiesta all'operatore interessato**.

ARTICOLO 4
ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli Operatori economici dichiaranti.

A tal fine andrà informato il RUP della procedura interessata che invierà una comunicazione scritta via PEC all'Operatore, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura e non il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "*Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del*

contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento". Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, secondo il quale "*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".*

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dal presente del Regolamento verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 6
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è immediatamente efficace e sarà pubblicato sul sito della Soprintendenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Regolamento si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di importo inferiore ai 40.000 euro, a partire dalla data del presente Regolamento (data di acquisizione del registro informatico GIADA) e resta in vigore fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.

ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle normative nazionali e comunitarie in merito agli affidamenti pubblici.

Il Soprintendente
arch. Francesca Riccio*

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

CN = FRANCESCA RICCIO
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

MINISTERO DELLA CULTURA